



***Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana***

PARERI

Voce: Amministrazione pubblica

Estremi del Parere:	Prot.8325/46.11.11 del 21 marzo 2011 – Conferimento incarico ex art. 51 L.r. n. 41/1985. Mancata registrazione. Riconoscimento di debito. Valutazione dell'utilità conseguita. Competenza.
Massima / Abstract:	L'incarico che ex art. 51 della L.r. n. 41 del 1985 può essere conferito dal Presidente e dagli Assessori ha natura fiduciaria e i consulenti sono, per ciò stesso, legati alla persona ed alle funzioni del soggetto che li ha conferiti e non alle funzioni dell'amministrazione in senso stretto: trattandosi di incarichi funzionali all'indirizzo politico le relative attività poste in essere dai consulenti non possono essere valutati negli stessi termini in cui viene valutata l'attività burocratica. Da ciò segue che la valutazione dell'attività svolta dai consulenti nominati da un Assessore dovrebbe essere da questi compiuta e, ordinariamente, compensata in base alle previsioni contrattuali. Con la preposizione al ramo di amministrazione di un nuovo Assessore, l'Assessore uscente, in virtù del principio tempus regit actum, non ha più titolo a svolgere i compiti valutativi de quibus.
Note / Riferimenti Normativi	L.r. n. 41 del 1985, art. 51.

Redattore: Guli

